



All Music Group s.r.l.s

CONDIZIONI GENERALI

1. Oggetto

Le presenti condizioni generali di contratto regolano diverse forme di comunicazione commerciale destinate alla diffusione radiofonica, quali spot, radiopromozioni, radiovendite, citazioni, co-marketing, iniziative speciali, extratabellare e altre forme di pubblicità, che per semplicità di seguito verranno tutte denominate "messaggi pubblicitari".

Nessuna modifica alle presenti condizioni di contratto sarà valida se non pattuita per iscritto tra le parti.

2. Conclusione del contratto

Il contratto avente ad oggetto l'acquisto di spazi pubblicitari sull'emittente radiofonica All Music Web Radio di proprietà di All Music Group s.r.l.s (di seguito denominata AMG), ai fini della diffusione dei messaggi pubblicitari sopra indicati, si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Committente della conferma d'ordine inviata da AMG, corredata delle presenti condizioni generali. L'invio della conferma d'ordine costituirà accettazione da parte di AMG dell'ordine precedentemente effettuato dalla Committente anche tramite telefono, e-mail. La conferma d'ordine indicherà il periodo di diffusione dei messaggi pubblicitari, la tipologia dei messaggi acquistati, il quantitativo di messaggi e il corrispettivo dovuto a AMG, con le relative condizioni di pagamento.

Qualora tuttavia l'esecuzione della pubblicità commissionata preceda, per qualunque motivo, la ricezione, da parte della Committente, della conferma d'ordine di AMG, il contratto si intenderà concluso all'atto dell'iniziata esecuzione e sarà regolato dalle disposizioni indicate nella conferma d'ordine e nelle presenti condizioni generali.

Il contratto così stipulato tra la Committente e AMG è fermo, definitivo e irrevocabile e avrà la durata indicata nella conferma d'ordine posta sul fronte delle presenti condizioni generali e comunque mai superiore a dodici mesi.

3. Listini ufficiali

La Committente dichiara di conoscere i listini ufficiali di AMG. Essi costituiscono parte integrante del contratto ogni qual volta dallo stesso richiamati.

4. Calendario di diffusione dei messaggi pubblicitari

Il calendario di diffusione radiofonica dei messaggi pubblicitari sarà concordato tra la Committente e AMG con il massimo anticipo possibile sulle date di messa in onda.

La Committente riconosce comunque a AMG il diritto di modificare il calendario fissato per esigenze, anche d'ordine tecnico, di programmazione, redazionale o d'altro tipo dell'Emittente, senza obbligo di preavviso.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, la Committente riconosce a AMG la facoltà di diffondere i messaggi pubblicitari di cui alla conferma d'ordine posta sul fronte delle presenti condizioni generali secondo i termini e le modalità del calendario allegato, con una tolleranza, per esigenze dell'Emittente, di sessanta minuti rispetto all'ora stabilita nel calendario di programmazione.

5. Iniziative Speciali ed Extra-Tabellare

Con riferimento all'Emittente, i termini "Iniziative Speciali" ed "Extra-Tabellare", comprendono tutte le tipologie di messaggi pubblicitari elencate nei listini ufficiali di AMG.

Laddove la realizzazione delle Iniziative Speciali o dell'Extra-Tabellare (testi, allestimenti), venga curata e gestita con propri mezzi da AMG e/o dall'Emittente, sulla base di indicazioni fornite preventivamente da parte della Committente, i relativi diritti d'autore resteranno di proprietà di AMG; pertanto, la riproduzione anche parziale di tali Iniziative o dell'Extra-Tabellare potrà aver luogo soltanto su espressa autorizzazione di AMG.

L'orario stabilito nella conferma d'ordine per la messa in onda delle Iniziative Speciali o dell'Extra-Tabellare ha valore puramente indicativo. Per esigenze anche di ordine tecnico, di programmazione o di qualsiasi altro genere dell'Emittente, detto orario - senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo per la Committente - potrà essere soggetto a variazioni dovute alla modifica delle scalette o alla modifica della messa in onda dei programmi radiofonici.

Durante la fase di realizzazione delle Iniziative Speciali o dell'Extra-Tabellare, la Committente avrà la facoltà di presentare osservazioni, di fornire indicazioni. Qualsiasi rilievo o contestazione dovrà in ogni caso pervenire per iscritto a AMG entro e non oltre dieci giorni precedenti la prima messa in onda di ciascuna Iniziativa Speciale o dell'Extra-Tabellare.

La Committente riconosce altresì che sul materiale tecnico già predisposto per la messa in onda o già in corso di programmazione non potrà essere eseguito alcun intervento o modifica.

Per ciascuna delle Iniziative Speciali o dell'Extra-Tabellare, AMG realizzeranno un'unica registrazione; il materiale tecnico contenente detta registrazione, nonché i relativi diritti d'autore resteranno di proprietà di AMG; fatta salva diversa pattuizione, non potrà pertanto essere consegnato alla Committente - né precedentemente né successivamente alla messa in onda delle Iniziative Speciali o dell'Extra-Tabellare - alcun duplicato del suddetto materiale tecnico.

Qualora dovessero essere riscontrati, nella trasmissione delle Iniziative Speciali o dell'Extra-Tabellare, rilevanti errori dovuti a fatto esclusivo di AMG di rilevante pregiudizio per la Committente, quest'ultima avrà diritto di pretendere una nuova e corretta diffusione delle Iniziative medesime esclusa ogni altra pretesa, anche risarcitoria.

Qualsiasi reclamo riguardante la realizzazione o la messa in onda delle Iniziative Speciali o dell'Extra-Tabellare dovrà pervenire a AMG entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di messa in onda dei messaggi oggetto del reclamo, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 12.

I prezzi stabiliti nella conferma d'ordine, fatta salva diversa pattuizione, non sono comprensivi dei compensi dei conduttori, dei compensi per la consulenza di autori per la stesura dei testi, compensi che dovranno essere riconosciuti direttamente dalla Committente agli artisti ovvero ai loro agenti.

6. Modifica accordi

Le eventuali richieste, da parte della Committente, di modifica degli accordi già intervenuti su date di programmazione, formato, fascia, posizione, collocazione o durata dei messaggi pubblicitari dovranno pervenire per iscritto a AMG, unitamente alla indicazione di quanto desiderato in via sostitutiva, almeno dieci giorni prima delle date precedentemente fissate.

L'accettazione delle richieste di modifica è subordinata alla verifica da parte di AMG della disponibilità dello spazio richiesto.

Eventuali modifiche concordate per iscritto verranno assoggettate ai prezzi applicati per tali diverse tipologie da parte di AMG.

7. Fornitura del materiale

I messaggi pubblicitari destinati alla diffusione radiofonica dovranno essere contenuti su supporti conformi a quanto specificato da AMG. Il materiale dovrà rispondere alle qualità e alle caratteristiche tecniche indicate da AMG, necessarie per una corretta diffusione dei messaggi pubblicitari, e non dovrà necessitare di ulteriori interventi tecnici.

Qualora il materiale tecnico non abbia le qualità o le caratteristiche tecniche richieste, a semplice richiesta di AMG la Committente farà pervenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta, nuovo materiale contenente la registrazione dei messaggi pubblicitari in sostituzione del materiale di livello qualitativo inferiore agli standard richiesti o del materiale che si fosse logorato, divenendo inutilizzabile.

Nell'ipotesi di mancato invio del materiale richiesto, AMG avrà la facoltà di non trasmettere i messaggi pubblicitari e la Committente sarà in ogni caso obbligata al pagamento dell'intero corrispettivo contrattualmente previsto.



All Music Group s.r.l.s

Il materiale da diffondere dovrà essere recapitato a AMG, in duplice copia, almeno cinque giorni lavorativi precedenti la data stabilita nella conferma d'ordine per l'inizio della diffusione. Eventuali ritardi nella consegna del materiale tecnico legittimeranno AMG a posticipare l'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, fermo restando l'obbligo per la Committente di corrispondere il prezzo pattuito.

Qualora la durata dei messaggi pubblicitari contenuti nel materiale tecnico consegnato superi quella prevista in contratto, AMG potrà o applicare la maggiorazione di prezzo corrispondente oppure effettuare i tagli necessari, ovvero infine potrà pretendere la consegna di materiale tecnico contenente una registrazione di durata uguale a quella pattuita.

AMG non sarà responsabile della conservazione del materiale pubblicitario utilizzato, fatta salva l'ipotesi in cui ne sia stata espressamente prevista la restituzione. Qualora nel presente contratto sia previsto l'obbligo di restituzione del materiale, la Committente dovrà curarne il ritiro a sua cura e spese presso AMG entro trenta giorni dalla diffusione dell'ultimo messaggio pubblicitario per cui si è reso necessario detto materiale; decorso i trenta giorni, il materiale potrà essere distrutto e la Committente non potrà vantare pretesa alcuna a nessun titolo.

8. Facoltà di recesso della Committente

La Committente potrà recedere dal contratto, dandone comunicazione a AMG a mezzo lettera raccomandata.

Tuttavia, qualora la facoltà di recesso sia esercitata dalla Committente nel periodo compreso tra il 10° ed il 5° giorno precedente la diffusione dei messaggi pubblicitari, la stessa dovrà corrispondere a AMG un importo pari al 50% del corrispettivo pattuito; dovrà corrispondere l'intero prezzo pattuito ove eserciti la facoltà di recesso dopo l'4° giorno precedente la diffusione dei messaggi.

9. Contenuti dei messaggi pubblicitari

La Committente garantisce AMG in merito alla liceità e alla piena conformità alla normativa applicabile (leggi, regolamenti e norme autodisciplinari) dei messaggi pubblicitari commissionati a AMG ai sensi del presente contratto, ivi compresa quella in tema di impiego di minori degli anni quattordici nei programmi radiofonici e in attività di carattere pubblicitario, e si obbliga a tenerle indenni e manlevate da ogni responsabilità verso terzi, per violazione di diritti della personalità, di diritti d'autore e di proprietà industriale, di norme in materia di pubblicità e di concorrenza, per plagio o altre cause dipendenti dalla trasmissione dei messaggi pubblicitari di cui al presente contratto, nonché a sollevarle da ogni richiesta o azione in proposito e da qualsiasi conseguenza

pregiudizievole che dovesse derivare a AMG a causa del contenuto dei messaggi pubblicitari o

dalla loro trasmissione. Tale totale manleva si estende anche nei confronti dei pubblici poteri, con la garanzia della liceità anche amministrativa dei messaggi pubblicitari, e pertanto con l'assunzione da parte della Committente di ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, sempre tenendo sollevate e indenni in toto AMG. La Committente si impegna, a semplice richiesta di AMG, a fornire alla stessa i documenti comprovanti il rilascio delle autorizzazioni indispensabili per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al presente contratto.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo del presente articolo, la Committente dichiara altresì di conoscere la vigente normativa in materia di sponsorizzazioni di programmi, di radiovendita e di promozioni radiofoniche e di essere, in particolare, consapevole delle limitazioni che vengono imposte a tali forme di pubblicità.

10. Conformità dei messaggi pubblicitari alle disposizioni vigenti

Per i messaggi pubblicitari:

- a) che in qualsiasi modo violino le norme vigenti in materia di pubblicità e di trasmissione radiofonica;
- b) che siano ritenuti, ad insindacabile giudizio di AMG, non convenienti o non aderenti all'indirizzo e alla linea adottati dalle Emittenti;
- c) che non consentano l'immediata identificazione del loro carattere pubblicitario;
- d) che non indichino gli estremi delle autorizzazioni ministeriali e amministrative quando tale menzione sia prescritta, o comunque difettino delle autorizzazioni obbligatorie;
- e) che violino leggi straniere aventi efficacia obbligatoria nei confronti di AMG

la Committente riconosce a AMG la facoltà di rifiutare o di sospendere con effetto immediato e senza preavviso la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche nel corso dell'esecuzione dell'ordine, senza alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento ad alcun titolo a favore della Committente stessa, la quale non potrà in nessun caso sospendere o rifiutare il pagamento della pubblicità già effettuata. Il rifiuto o la sospensione di messaggi pubblicitari sia in applicazione del presente articolo che per qualsiasi altra condizione e/o pattuizione inserita nella conferma d'ordine posta sul fronte delle presenti condizioni generali, potranno avere luogo anche se identici o analoghi messaggi pubblicitari fossero stati in precedenza già diffusi da AMG

Per i messaggi pubblicitari che abbiano ad oggetto iniziative analoghe ad altre già promosse o da promuoversi in proprio da AMG, nessuna lamentela comunque potrà avanzare la Committente nel caso di diffusione contemporanea dei suoi annunci avanti il contenuto o le iniziative di cui sopra, con quelli promossi da AMG.

11. Codice di Autodisciplina Pubblicitaria

La Committente prende atto che l'osservanza del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria è vincolante per AMG e accetta a sua volta tale Codice in tutte le sue parti, impegnandosi a rispettare tutte le decisioni dei Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria e a dar loro esecuzione.

La Committente prende atto che AMG può rifiutare la diffusione di messaggi pubblicitari in contrasto con le norme del Codice di Autodisciplina e sospendere, con effetto immediato, la messa in onda di tali messaggi pubblicitari, senza alcun obbligo di indennizzo. In tale eventualità, la Committente avrà l'obbligo di utilizzare lo spazio impegnato con messaggi pubblicitari conformi alla normativa in questione. Tale obbligo farà carico alla Committente anche nel caso di mancata messa in onda per le cause di cui al precedente art. 10.

Tutto quanto stabilito nei due precedenti paragrafi del presente articolo 11 è valido anche per le decisioni, direttive, ordini e regolamenti che dovessero essere emanati in relazione alla trasmissione dei messaggi pubblicitari oggetto della presente conferma d'ordine da parte dell'Autorità Giudiziaria, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché da altre Autorità Amministrative; la Committente si impegna pertanto ad uniformare il contenuto dei messaggi pubblicitari a detti provvedimenti.

12. Reclami

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13, eventuali reclami della Committente relativi ai messaggi pubblicitari di cui alla presente conferma d'ordine dovranno pervenire a AMG a mezzo lettera raccomandata a pena di decadenza entro i dieci giorni successivi alla data di messa in onda dei messaggi pubblicitari oggetto del reclamo.

13. Limiti alla responsabilità dell'Emittente

La Committente riconosce che AMG è esente da ogni responsabilità:

- a) per difetti eventualmente riscontrati in messaggi pubblicitari riprodotti o messi in onda da materiale non avente i requisiti necessari per una riproduzione a regola d'arte o pervenuto non interamente montato o consegnato oltre i termini di cui al precedente articolo 7;
- b) per ritardi nella messa in onda o per mancata trasmissione dei messaggi pubblicitari dipendenti da scioperi delle maestranze, da interruzione del segnale, ovvero da altri eventi non imputabili a AMG;
- c) per il contenuto delle promozioni radiofoniche;
- d) per le difformità eventualmente riscontrate tra il materiale tecnico consegnato e la messa in onda dei messaggi pubblicitari, quando tali difformità rientrano nei limiti della normale tolleranza connessa con il sistema di diffusione impiegato;
- e) per errori nella diffusione di lettere o di numeri inseriti nei messaggi pubblicitari.



All Music Group s.r.l.s

Nel caso in cui dovessero essere riscontrati, nella diffusione dei messaggi pubblicitari, gravi errori di ogni tipo di rilevante pregiudizio per la Committente, dovuti a fatto esclusivo di AMG la Committente avrà unicamente diritto di pretendere una nuova e corretta diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo un calendario da determinarsi in accordo con AMG, esclusa ogni altra pretesa risarcitoria.

La Committente esonera AMG da qualunque responsabilità conseguente ad eventuali variazioni dei palinsesti dei programmi ovvero alla mancata messa in onda di programmi, riconoscendo espressamente la piena ed esclusiva libertà dell'Emittente di stabilire e di variare i palinsesti senza che ciò possa comportare violazione del presente contratto, anche qualora la variazione dei palinsesti comporti una sensibile variazione dell'orario di trasmissione dei messaggi pubblicitari.

14. Utilizzo dello spazio da parte della Committente

Il presente contratto non è trasferibile o comunque cedibile dalla Committente. Lo spazio impegnato dovrà pertanto essere utilizzato integralmente ed esclusivamente dalla Committente, entro il termine indicato nella conferma d'ordine, o, in difetto di espressa indicazione, entro il termine massimo di dodici mesi, fatte salve eventuali condizioni particolari da stipularsi per iscritto. L'accettazione di deroghe da parte di AMG non esime la Committente dall'impegno assunto; la Committente resta comunque responsabile in solido con eventuali altri beneficiari per gli obblighi derivanti dalla messa in onda dei messaggi pubblicitari commissionati.

15. Sconti

Il diritto della Committente a fruire degli sconti indicati nella conferma d'ordine è condizionato all'integrale esecuzione del contratto entro il termine indicato. Qualora pertanto l'impegno assunto con il contratto non venisse integralmente esaurito entro il termine previsto, come valore del pubblicato, la Committente sarà tenuta a rimborsare l'importo dello sconto già accreditato sulla parte utilizzata. In via alternativa la Committente riconosce a AMG il diritto di richiedere un importo pari al 20% del prezzo, netto di sconto, dello spazio non utilizzato, a titolo di penale.

Nel caso in cui l'ordine effettuato dalla Committente si riferisca ad una "Campagna Promozionale", l'utilizzo solo parziale comporta la decadenza dalle condizioni ivi previste con conseguente applicazione delle scale sconti previste nel listino ufficiale in vigore.

16. Cessazione della concessione

AMG è espressamente sollevata, con esclusione di ogni responsabilità per indennizzi o danni, dall'obbligo di continuare l'esecuzione della pubblicità sull'Emittente nel caso di cessazione delle trasmissioni o per motivi derivanti dall'autorità giudiziaria.

17. Modalità di pagamento ed interessi

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato - secondo le modalità di pagamento indicate nella conferma d'ordine e/o in fattura - direttamente a AMG nella sua Sede Amministrativa di Cremona, Via Ghisleri 42, entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura o entro il diverso termine stabilito nella conferma d'ordine.

Trascorso detto termine senza che la Committente abbia effettuato tale pagamento, AMG addebiterà automaticamente, per tutto il periodo di ritardo e fino all'integrale saldo, interessi di mora calcolati sulla base del saggio indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. E' fatta salva la facoltà per le parti di stabilire per iscritto termini e saggi di interesse diversi.

Il mancato o parziale pagamento delle fatture con i relativi interessi entro il termine convenuto darà a AMG la facoltà di non eseguire eventuali ulteriori ordini di pubblicità che fossero stati nel frattempo stipulati fra le parti, nonché la facoltà di sospendere, senza necessità di preavviso, la messa in onda dei messaggi pubblicitari di cui alla conferma d'ordine posta sul fronte delle presenti condizioni generali, senza che da parte della Committente possano essere opposte eccezioni di sorta o richieste di danni, fermo restando l'obbligo della Committente di pagare integralmente l'importo dei messaggi pubblicitari già trasmessi e salvo il risarcimento dei danni derivanti a AMG e/o alle

Emittente. Rimane altresì inteso che AMG avrà la facoltà di sospendere la messa in onda dei messaggi pubblicitari di cui alla conferma d'ordine anche nel caso in cui, per qualsiasi diverso titolo, la Committente non avesse pagato un debito scaduto nei confronti di AMG. L'I.V.A., ed ogni altro onere fiscale trasferibile, sono integralmente a carico della Committente. Il pagamento a mezzo tratte o ricevute bancarie non modifica la competenza territoriale del Foro della creditrice, che è quello di Cremona.

18. Facoltà di cessione dei crediti da parte di AMG

La Committente prende atto fin d'ora che AMG potrà cedere ad altri i propri crediti nascenti dal presente contratto.

19. Facoltà di cessione del contratto da parte di AMG

AMG avrà facoltà di cedere a terzi in tutto o in parte il presente contratto, fermo restando che la pubblicità dovrà essere eseguita secondo le modalità previste.

20. Contratto stipulato da agenzia pubblicitaria

Qualora il presente contratto venga stipulato da un'agenzia di pubblicità in nome e per conto della Committente, l'agenzia fornirà a AMG copia dell'atto di procura comprovante i suoi poteri e, in ogni caso, sarà tenuta a rispondere delle obbligazioni nascenti dal presente contratto in solido con l'inserzionista.

21. Obbligazione solidale fra la Committente e suoi eventuali cessionari e aventi causa

Nel caso di cessione o successione a qualsiasi titolo nell'azienda della Committente, il cessionario o l'avente causa subentreranno in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto, senza che ciò comporti la liberazione della cedente per tali obblighi.

22. Messaggi aventi ad oggetto ricerca del personale e offerte di lavoro

I messaggi pubblicitari aventi ad oggetto la ricerca del personale o le offerte di lavoro comunque formulate devono intendersi destinate, ai sensi del D.L.11.04.2006 n.198, sia agli uomini che alle donne.

23. Foro

Per ogni controversia derivante dalla interpretazione, stipulazione ed esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Cremona, escluso ogni altro anche alternativo o concorrente, anche per il caso di connessione, continenza, litisconsorzio e chiamata in giudizio di altre parti terze rispetto al presente contratto.

24. Trattamento dei dati della Committente

Con la sottoscrizione del presente contratto la Committente dichiara di aver preso visione dell'informativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, disponibile anche sul sito Internet www.allmusicwebradio.it e manifesta il proprio espresso e libero consenso a che i dati che la riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento individuate dall'art. 4 lettera a) della citata normativa avendo preso atto che:

- i dati forniti sono trattati sia per il corretto adempimento del presente contratto, sia per le attività connesse e/o strumentali allo stesso e sia, infine, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria vigenti;
- il trattamento dei dati è realizzato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e viene per lo più effettuato mediante strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi che sono protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo;
- i dati forniti non verranno comunicati a terzi, né altrimenti diffusi, eccezion fatta per gli Istituti di credito incaricati del pagamento dei corrispettivi, per le società terze che si rendessero cessionarie, anche attraverso l'Istituto del "factoring", dei crediti nascenti dal presente contratto, nonché alle persone fisiche e/o giuridiche incaricate di stampare, imbustare, consegnare e distribuire le comunicazioni conseguenti;
- il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra indicate, è effettuato anche per finalità d'informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;



All Music Group s.r.l.s

e) la Committente in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano ai fini d'informazione commerciale, ovvero di invio di materiale pubblicitario o altri fini previsti alla sopraindicata lettera d), scrivendo al Titolare del trattamento dei dati: A.

All Music Group s.r.l.s.
Via Ghinaglia 42, 26100 Cremona

25. Trattamento dei dati della Concessionaria

Con riferimento al decreto legislativo n. 196/03 ALL MUSIC GROUP SRLS presta espresso consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e degli adempimenti ad esso strettamente funzionali.

26. Codice Etico in vigore presso la Società

ALL MUSIC GROUP SRLS – nel rapporto professionale con la Committente – si impegna a conformare la propria attività ai valori di rispetto, disponibilità e cortesia contenuti nel Codice Etico in vigore presso ALL MUSIC GROUP SRLS. Nell'ottica di un rapporto collaborativo di elevata professionalità con la Committente, ALL MUSIC GROUP SRLS si impegna altresì a osservare i principi di imparzialità e pari opportunità nei confronti della propria Clientela e a fornire alla stessa prodotti e servizi di elevata qualità, al fine di soddisfare le ragionevoli aspettative, conformemente a quanto previsto nelle presenti condizioni generali.

27. Legge applicabile

La legge regolatrice del presente contratto è per concorde volere delle parti la legge italiana.

28. Disposizioni finali

- In nessun caso il presente contratto può implicare la concessione di diritti di esclusiva a favore della Committente e conseguenti divieti di pubblicità a carico di ALL MUSIC GROUP SRLS nei confronti dei concorrenti o di terzi.
- Qualora una o più clausole facenti parti delle presenti condizioni generali dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, il contratto resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.

Luogo _____ Data _____

All Music Group srls

Via Stefano Leonida Bissolati 3 - Cremona
Tel. 3402421278

Mail amministrazione@allmusicwebradio.it
P.Iva e C.F. 01664670195

LA COMMITTENTE

(Timbro e firma legale rappresentante)

Presane attenta visione, approviamo specificamente, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma Cod. Civ., i seguenti articoli: Art. 2 (Conclusioni del contratto); Art. 4 (Calendario di diffusione dei messaggi pubblicitari); Art. 5 (Iniziativa Speciali ed Extra-Tabellare); Art. 6 (Modifica accordi); Art. 7 (Fornitura del materiale); Art. 8 (Facoltà di recesso della Committente); Art. 9 (Contenuti dei messaggi pubblicitari); Art. 10 (Conformità dei messaggi pubblicitari alle disposizioni vigenti); Art. 11 (Codice di Autodisciplina Pubblicitaria); Art. 12 (Reclami); Art. 13 (Limiti alla responsabilità della Concessionaria); Art. 14 (Utilizzo dello spazio da parte della Committente); Art. 15 (Sconti); Art. 16 (Cessazione della concessione); Art. 17 (Modalità di pagamento ed interessi); Art. 20 (Contratto stipulato da agenzia pubblicitaria); Art. 21 (Obbligazione solidale fra la Committente e suoi eventuali cessionari e aventi causa); Art. 23 (Foro).

LA COMMITTENTE

(Timbro e firma legale rappresentante)
